



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1971

del 18/11/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’RTI COSTITUITO DA IMPRESA I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L. (P.I. 04012270049)E E.L. STRUTTURE. S.R.L. (P.I. 04579320161). ADDENDUM AL SUBAPPALTO AUTORIZZATO CON ATTO D10 N. 1214 DEL 04/07/2025.
----------------	--

Uffici Partecipati

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A.

Autorizzazione al subappalto per l’RTI costituito da impresa I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L. (P.I. 04012270049) e E.L. STRUTTURE. S.R.L. (P.I. 04579320161). Addendum al subappalto autorizzato con atto D10 n. 1214 del 04/07/2025.

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con la Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027,
- con la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 16 e 19 del 2023;
- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra i vari obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

- l'Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall'Unione europea – Next Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;

DATO ATTO che:

- che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado "NICCOLÒ PISANO" in via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;
- che l'intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022), nonché il relativo "addendum" del 04.08.2023;

DATO ATTO che l'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NICCOLÒ PISANO" è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/330) con modifica successiva con Delibera CC n. 40 del 25/07/2023 cui è associato il CUP J51B22000390006;

ACCERTATO che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l' art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza";

- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd..DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022 e da ultimo con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22;
- la Circolare n. 30 del 11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

RICHIAMATI in particolare i principali obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), ovvero:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio;
- rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- rispettare i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

DATO ATTO che:

- a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006, per un importo dei lavori di €6.214.592,54 e una spesa complessiva di € 7.717.331,05;
- b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo dei lavori di € 6.214.592,54 e per un quadro economico ammontante a euro 7.717.331,05
- c) con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023 è stato deciso di avvalersi delle procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa, a valle delle quali l’ente locale poteva stipulare i contratti attuativi specifici per l’affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;
- d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell’ accordo quadro territorialmente competente Cluster AQ – Pisa – A, del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%;
- e) con determinazione DD 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il contratto specifico di appalto discendente dall’accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l’operatore aggiudicatario UPGRADING SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di contratto pari a euro 4.073.499,32, di cui euro 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso e euro 142.291,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 10% per la somma complessiva di euro 4.480.849,25;
- f) in data 21.03.2024 è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall’accordo quadro suddetto a seguito dell’emissione dell’Ordine di Attivazione n. 1 del 01.02.2024 per l’intervento di cui trattasi,
- g) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori;

- h) con determinazione DD10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto principale rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro madre, segnatamente all'art. 35 co. 7) delle CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito del 15% (limite ampliato al 20% nelle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico) secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.210.358,74 (di cui costi di sicurezza € 142.291,87) quindi con una variazione in aumento pari a euro 136.859,42, percentualmente pari a + 3,36%;
- i) con determinazione DD10 n.1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto principale anch'essa rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 4.02%, oltre iva 10%;

DATO ATTO:

- che con provvedimento DD10 n. 1325 del 02.09.2024 è stato autorizzato un subappalto alla ditta TONI LUIGI S.R.L. con sede in Pisa, via Tesio n. 6/e - C.F. /P.I. 01264050509 per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OS23 per un importo totale corrispondente al contratto concluso tra le parti di € 244.629,57, di cui € 10.582,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- che con provvedimento DD10 n. 1596 del 18.10.2024 è stata autorizzato il subappalto alla ditta LOVECO S.R.L. con sede in Pisa, Via Biagio BRUGI n.c. 3 loc. Montacchiello (C.F. e P.IVA 02124740503) dei lavori di rimozione di materiale contenente amianto per un importo totale € 1500,00, senza oneri della sicurezza da corrispondere al subappaltatore;
- che con provvedimento DD10 n. 111 del 23.01.2025 è stata autorizzato il subappalto alla ditta ECOFLASH S.R.L. con sede in Livorno, Via del Limone, 52 , (C.F. e P.IVA 01667490500) per le opere di bonifica e smaltimento del serbatoio contenente olio combustibile, per un importo totale presunto di euro 5332,00, di cui euro 295,75 per oneri della sicurezza da corrispondere al subappaltatore;
- che con provvedimento DD10 n. 327 del 24.02.2025 è stato autorizzato un secondo subappalto alla ditta TONI LUIGI S.R.L. con sede in Pisa, via Tesio n. 6/e - C.F. /P.I. 01264050509 per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG1 inerenti opere di scavo di sbancamento con accatastamento e spandimento nell'ambito del cantiere e ove necessario trasporto e scarico presso gli impianti autorizzati , per un importo totale di €. 38.877,88, di cui €. 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con provvedimento DD10 n 744 del 15.04.2025 è stato autorizzato un subappalto alla ditta BD COSTRUZIONI SRL, con sede in NAPOLI (Prov. NA) Via DOMENICO CIMAROSA n. 89, C.F. /p.iva 10370731217 per l'esecuzione le attività in cottimo di sagomatura e posa delle armature per c.a. , appartenenti alla categoria OG1 per un importo totale corrispondente al contratto concluso tra le parti di € 32800,00, di cui € 1500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;;
- che con provvedimento DD10 n. 1214 del 04.07.2025 è stato autorizzato condizionandone l'efficacia un subappalto all' RTI costituito tra
I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L. (mandataria), con sede in Magliano Alpi (CN) Via Colle di Nava, 30, CF/ P.I. 04012270049
E.L. STRUTTURE. S.R.L. (mandante) , con sede in SAN PAOLO D'ARGON (BG), Via Abate Salvioni n.3 , CF/ P.I. 04579320161
per la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati della struttura in legno, rientranti nella categoria di opere OS 32 prevista nel progetto, per un importo totale presunto di euro 705.000,00;

- che con provvedimento DD10 n. 1749 del 14/10/2025 è stato autorizzato condizionandone l'efficacia un subappalto alla ditta GALLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Castelvoti (BS), Via Aldo Moro, 28, CF/ P.I. 02752530986 per l'esecuzione di "Opere strutturali in fondazione e in elevazione" all'interno della categoria OG1 per l'importo di euro 72.038,00 di cui Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO degli esiti delle determinazioni n. 1 e 2 per le questioni relative ai prezzi di contratto d'appalto deferite al Collegio Consultivo Tecnico, per le quali le parti hanno conferito valore di lodo arbitrale ex art. 808-ter del Codice di procedura civile, con cui veniva determinato un importo aggiuntivo rispetto a quello di contratto pari ad euro 356.495,30, oltre IVA dovuta;

PRESO ATTO che secondo il dispositivo della determina del CCT n. 2:

- la corresponsione dell'importo aggiuntivo da riconoscere all'impresa appaltatrice è condizionata all'avvenuta esecuzione dei lavori entro i tempi stabiliti da specifico piano di esecuzione proposto dall'impresa ed approvato dalla stazione appaltante che garantisca il rispetto delle scadenze contrattuali (punto 2);
- l'importo sarà corrisposto in quota parte congiuntamente alla maturazione di ogni SAL previa verifica del rispetto del piano di esecuzione (punto 3);
- in caso di mancato rispetto del piano di esecuzione, il relativo importo aggiuntivo dovrà essere accantonato sotto forma di detrazione nel certificato di pagamento e sarà corrisposto in occasione del SAL successivo previo recupero dei tempi e nuova verifica di rispetto del piano di esecuzione (punto 3).

VISTO che con determina dirigenziale DD10 n. 1046 del 22/07/25 prendendo atto delle determinazioni n.1 e 2 assunte dal CCT è stato assunto l'impegno di spesa della somma di euro 356.495,30, oltre IVA 10%, a favore dell'impresa UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, da riconoscersi all'appaltatore in via provvisoria, con eventuale diritto di ripetizione in ragione delle valutazioni della Stazione Appaltante circa la concreta esperibilità, se del caso, dei rimedi avverso le determinazioni del CCT;

VISTA la richiesta prot. n. 128253 del 31.10.2025 di subappalto al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L. con sede in Magliano Alpi (CN) Via Colle di Nava, 30, CF/ P.I. 04012270049 (mandataria) e E.L. STRUTTURE. S.R.L. con sede in SAN PAOLO D'ARGON (BG), Via Abate Salvioni n.3, CF/ P.I. 04579320161 (mandante) relativa ad un addendum contrattuale (rispetto a quanto già autorizzato con provvedimento DD10 n. 1214 del 04/07/2025), per l'ulteriore fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati della struttura in legno, fino alla concorrenza dell'intera categoria OS 32 prevista inizialmente nel contratto d'appalto principale dei lavori, quindi per l'importo aggiuntivo di euro 170.000,00, di cui euro 8500,00 per oneri della sicurezza, con cui l'importo presunto delle opere subappaltate ascende a euro 875.000,00, all'uopo considerando con le relative condizioni l'intervenuta determinazione CCT n. 2, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nel limite complessivo di euro 27.821,30 prevista in progetto per la categoria d'opere OS 32;

DATO ATTO che

- all'atto della compilazione dell'OdA n. 1 da parte della ditta appaltatrice è stata indicata l'intenzione di subappaltare per intero le opere afferenti la categoria OS23 indicate nell'OdA stesso, di cui non in possesso di specifica qualificazione, ammontanti a € 1.187.272,90, incluso oneri della sicurezza, che al netto del ribasso assommano a euro 796.461,78,
- che alle condizioni stabilite dalla determinazione CCT n.2 il suddetto importo può considerarsi aumentato della quota parte di euro 356.495,30 riferita alle lavorazioni incluse nella categoria OS23, ascendendo in tal guisa a un importo superiore a quello della domanda di subappalto;

DATO ATTO

- che i due operatori si sono costituiti in RTI con atto in forma pubblica notarile in data 11.06.2025 a firma dr. Vincenzo Pitino, Notaio in Carrù, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Cuneo il 13/06/2025 numero 12010 serie 1t;
- che l'RTI è composto secondo le quote di partecipazione di sotto riportate:
 - I.L.M.A. Industria Legno Magliano Alpi Srl (MANDATARIA) 89,714%;
 - EL STRUTTURE SRL (MANDANTE) 10,286%;

a cui devono corrispondere per il subappalto i rispettivi importi nelle percentuali indicate;

DATO ATTO che a seguito dell'esame della documentazione inviata è stata inoltrata una richiesta di integrazioni (nota prot. n. 129535 del 04/11/2025) in esito alla quale la ditta appaltatrice ha inviato nota pec prot. n. 133235 del 12.11.2025 e nota prot. n. 134888 del 14.11.2025;

VISTA la documentazione consegnata, nel complesso costituita da:

- richiesta autorizzazione al subappalto;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/2007;
- Addendum al contratto di subappalto, integrativo del subcontratto inizialmente stipulato con il subappaltatore, con espresso rinvio alle condizioni pattizie di cui al contratto di subappalto del 02/07/2025, in particolare per le clausole di rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Comunicazioni Legge n. 136 del 13/08/2010, art.3 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari,
- dichiarazione resa sull'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile nei confronti delle due ditte riunite (subappaltatore);
- modello dichiarativo (allegato MA) della mandataria e della mandante, contenente:
 - ☐ autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - ☐ il settore di appartenenza del contratto collettivo e la dimensione aziendale;
 - ☐ l'assunzione obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia;
 - ☐ il rispetto degli obblighi connessi all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;
 - ☐ dichiarazione in merito al rispetto dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati anche in parte con risorse PNRR
 - ☐ la dichiarazione in merito al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 68/99;
 - ☐ dichiarazione della mandante sul possesso qualificazione SOA per la categoria OS 32 (strutture in legno) di classifica e importo adeguati (Classifica III bis classifica, fino a euro 1.500.000);
 - ☐ dichiarazione della mandante, non in possesso di qualificazione SAO, sui requisiti di ordine tecnico-organizzativo (ex art 90 del DPR 207/2010);
 - ☐ dichiarazione sull'assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
 - ☐ dichiarazione di avere piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
 - ☐ presa d'atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Comune di Pisa;

e ancora, per ciascuna delle due ditte riunite:

- comunicazioni Legge n. 136 del 13/08/2010, art.3 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari, per quanto già comunicato per il precedente subappalto autorizzato;
- dichiarazione sul titolare effettivo e sull'assenza di conflitto di interessi del medesimo in merito all'assunzione dei lavori in subappalto;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale tramite modello DGUE;

DATO ATTO

- che il subappaltatore (RTI) è qualificato adeguatamente nella categoria OS 32 in relazione all'importo del subcontratto, essendo qualificata per tale importo la mandataria;
- che rispetto alle quote di esecuzione dei due operatori riuniti, corrispondono i requisiti di qualificazione secondo gli importi che le imprese intendono eseguire (attestazione SOA per la mandataria e requisiti ex art 90 DPR 207/2010 per la mandante)
- all'atto di sottoscrizione dell'OdA sono stati indicati i lavori che si intendevano subappaltare ivi incluso la categoria delle opere OS 32, corrispondente a una percentuale del 19.56% sull'importo di contratto iniziale;
- che ai fini autorizzativi si tiene conto dell'intervenuta determinazione CCT n. 2 per l'importo aggiuntivo da essa determinato, alle condizioni specifiche di pagamento riportate nella narrativa che precede;
- che le parti hanno convenuto nel contratto stipulato tre di essi che il corrispettivo verrà pagato direttamente dall'appaltatore all'RTI;
- che ai sensi dell'art 105 co.8 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che l'appalto in specie ai termini dell'art 226 comma 3 del D.Lgs 36/2023 segue le norme del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii essendo stata pubblicata la procedura di scelta del contraente prima della data in cui il nuovo codice dei contratti ha acquistato efficacia;

VISTO anche il parere MIT n. 2747 del 03.06.2024 per l'autorizzazione al subappalto per lavori le cui procedure di gara sono state avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, come nel caso in specie;

CONSIDERATO il precipuo interesse all'avvio delle attività di montaggio delle strutture in legno ai fini di favorire il rispetto del cronoprogramma generale dei lavori;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice in RTI I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L.:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL 50429207, valido fino al 26/12/2025;
- è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52, della L. n. 190/2012, c.d. "White List provinciale" per la attività di "Autotrasporto per conto terzi";

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice in RTI E.L. STRUTTURE. S.R.L.:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS 47074241, valido fino al 05/12/2025;
- è stata inviata, in occasione dei controlli avviati per la precedente richiesta di subappalto, tramite BCDA la richiesta di informativa antimafia ai sensi di legge, il cui esito ad oggi non è ancora disponibile;

VISTO che le verifiche per accertare la non sussistenza di motivi di esclusione di ordine generale e speciale, nella fattispecie quelle indicate negli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, si sono concluse

positivamente per la precedente richiesta di subappalto, ad eccezione dell'esito non ancora pervenuto sulla informativa antimafia della ditta E.L. STRUTTURE. S.R.L., per la quale comunque è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria conseguentemente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, stante che l' articolo 14 co. 4-bis del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, estende fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che il presente procedimento autorizzativo, pur essendo autonomo, si pone in stretta dipendenza del precedente, ragion per cui possano ritenersi ancora vevoli, per entrambe le ditte riunite, i certificati già acquisiti in relazione al precedente subappalto, in particolare:

- certificato del casellario giudiziale
- certificato dei carichi pendenti
- certificato anagrafe sanzioni amministrative
- certificazione di ottemperanza all'art. 17 legge 68/99
- certificazione Agenzia delle Entrate su regolarità fiscale;

e che non vi sono modifiche nella Visura camerale aggiornata e nella verifica cause di esclusione pregresse su piattaforma ANAC;

CONSIDERATO quanto precede in narrativa e ritenuto opportuno favorire in base al principio di risultato l'attuazione del cronoprogramma esecutivo, sussistendo anche le ragioni d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 legate alla necessità di recupero dei ritardi rispetto al piano di esecuzione dell'impresa per il mantenimento del finanziamento comunitario entro le scadenze di attuazione del PNRR;

RITENUTO quindi

- a) di procedere ad autorizzare il subappalto pur nelle more della completa verifica sui requisiti generali;
- b) di subordinarne l'efficacia al completamento delle verifiche stesse, stabilendo che in caso di riscontro a carico di uno degli operatori economici di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

VISTO che la normativa prevede l'autorizzazione per silenzio assenso nel caso di mancata pronuncia da parte della stazione appaltante entro il termine di trenta giorni (nel caso specifico) dall'istanza;

DATO ATTO che il sottoscritto Ing. Stefano Garzella riveste anche il ruolo di RUP dell'intervento in parola;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse dei titolari effettivi delle imprese riunite in RTI;

ATTESTATO:

- di non trovarsi , anche in qualità di RUP, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con da ultimo con Deliberazione della G.C. n. 152 del 20/06/2024;
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;

VISTO il D..Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto e di tener conto nel caso in specie che le lavorazioni sono comunque necessarie e urgenti al progredire del cantiere, in considerazione dei tempi ristretti per il rispetto delle scadenze PNRR per dare ultimata l'opera;
- 2) di autorizzare per quanto sopra nell'ambito dell'appalto dei lavori in oggetto il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice UPGRADING SERVICES S.P.A. all' RTI costituito tra
 - I.L.M.A. INDUSTRIA LEGNO MAGLIANO ALPI S.R.L. (mandataria), con sede in Magliano Alpi (CN) Via Colle di Nava, 30, CF/ P.I. 04012270049
 - E.L. STRUTTURE. S.R.L. (mandante) , con sede in SAN PAOLO D'ARGON (BG), Via Abate Salvioni n.3 , CF/ P.I. 04579320161

secondo le quote di partecipazione:

- I.L.M.A. Industria Legno Magliano Alpi Srl (MANDATARIA) 89,714%;
- EL STRUTTURE SRL (MANDANTE) 10,286%;

per l'addendum contrattuale relativo alla fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati della struttura in legno, ulteriori rispetto a quanto già autorizzato con provvedimento DD10 n. 1214 del 04.07.2025, fino alla concorrenza delle lavorazioni rientranti nella categoria di opere OS 32 prevista nel progetto, per l'importo aggiuntivo di euro 170.000,00, di cui euro 8.500,00 per oneri della sicurezza, con cui l'importo presunto delle opere subappaltate complessivamente ascende a euro 875.000,00 considerando con le relative condizioni l'intervenuta determinazione CCT n. 2, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nel limite complessivo di euro 27.821,30 prevista in progetto per la categoria d'opere OS 32;

3) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito della conclusione dei controlli sui requisiti stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

4) di precisare che a tutti gli effetti il subappalto è autorizzato alle condizioni di cui al dispositivo della determina del C.C.T. n. 2:

- la corresponsione dell'importo aggiuntivo da riconoscere all'impresa appaltatrice è condizionata all'avvenuta esecuzione dei lavori entro i tempi stabiliti da specifico piano di esecuzione proposto dall'impresa ed approvato dalla stazione appaltante che garantisca il rispetto delle scadenze contrattuali (punto 2 della determinazione CCT n. 2);
- l'importo sarà corrisposto in quota parte congiuntamente alla maturazione di ogni SAL previa verifica del rispetto del piano di esecuzione (punto 3);
- in caso di mancato rispetto del piano di esecuzione, il relativo importo aggiuntivo dovrà essere accantonato sotto forma di detrazione nel certificato di pagamento e sarà corrisposto in occasione del SAL successivo previo recupero dei tempi e nuova verifica di rispetto del piano di esecuzione (punto 3).

che devono intendersi estese al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante;

5) di dare atto che:

- la mandataria è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL 50429207, valido fino al 26/12/2025 ed è iscritta nell'elenco dei fornitori, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52, della L. n. 190/2012;

- la mandante è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS 47074241, valido fino al 05/12/2025;
- che le parti hanno convenuto nel contratto stipulato tre di essi che il corrispettivo verrà pagato direttamente dall'appaltatore all'impresa subappaltatrice;

5) di specificare inoltre che:

- il subappalto è autorizzato nel rispetto delle clausole ed i principi previsti per le progettualità finanziate con fondi PNRR;
- l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici;
- l'ingresso in cantiere è subordinato alla approvazione dell'eventuale aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore da parte del coordinatore della sicurezza;
- il subappaltatore (RTI) per via diretta o tramite l'appaltatore deve trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,
- devono essere indicate nel POS le mestranze che saranno utilizzate nel cantiere e dovrà darsi notizia dell'ingresso di personale la cui assunzione avviene nel rispetto dell'art 47, comma 4 del d.l. n. 77/2021 circa l'obbligo di assunzioni per giovani e donne;

7) di dare atto che il codice CUP è J51B22000390006 e il codice CIG è B01E745D2A;

8) di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice UPGRADING SERVICES S.P.A. e alle ditte riunite a cui viene autorizzato il subappalto;

9) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.

10) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

11) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.